

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

**DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI**

Approvato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 34 del 16.10.2014

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare detta le modalità di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi da parte dell'IRPET ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006", della citata Legge regionale 38/2007 e del DPGR 27 maggio 2008, n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VII della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e del DPGR 24 dicembre 2009, n. 79 R, "Regolamento di attuazione del Capo VI della l.r. 13 luglio 2007, n. 38".
2. L'IRPET conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, tutela e sicurezza del lavoro.
3. Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi non comprese nell'elenco delle spese in economia di cui agli allegati 'A' e 'B' al presente disciplinare o di importo superiore ai limiti indicati all'art. 2, si applica quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006, dalla l.r. 38/2007 e dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici, rispettivamente per gli appalti sottosoglia e soprasoglia di rilevanza comunitaria, e dai regolamenti emanati ai sensi delle citate normative.

Art. 2

Tipologia e limiti di valore delle acquisizioni in economia

1. In relazione alle specifiche esigenze e competenze dell'IRPET, per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione dei compiti istituzionali di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 e ss.mm.ii., l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in conformità con quanto stabilito all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa per le tipologie di spesa elencate nell'allegato 'A' al presente disciplinare.
2. Le acquisizioni in economia sono ammesse entro il limite di importo di euro 200.000,00 per lavori, forniture e servizi, ad eccezione di quelle di cui alla lettera x) dell'elenco di cui all'allegato 'A' al presente disciplinare, che sono ammesse in economia entro il limite di importo di euro 100.000,00.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nei limiti di importo stabiliti dalla normativa nazionale.
4. I limiti di valore indicati nel presente disciplinare si intendono al netto di I.V.A., salvo che non sia indicato diversamente.
5. Con riferimento a quanto previsto all'art. 125, comma 6, lettera b), del D. Lgs 163/2006, le categorie di lavori in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sono individuate nell'elenco di cui all'allegato 'B' al presente disciplinare.
6. Gli elenchi delle tipologie di spesa in economia di cui agli allegati "A" e "B" indicati ai precedenti commi 1 e 5 possono essere aggiornati, nel rispetto del presente disciplinare, con determinazione del Direttore dell'IRPET.
7. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione della relativa disciplina.
8. Ai sensi dell'art. 60 della l.r. 38/2007, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3

Procedure di scelta del contraente

1. Le acquisizioni in economia avvengono con procedura negoziata diversificata in base all'importo presunto del contratto, nei modi di seguito riportati:
 - a) per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 l'affidamento avviene a seguito di consultazione degli operatori economici mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario;
 - b) per importi inferiori ad euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, mediante ordinativo, previa verifica della congruità del prezzo.
2. L'IRPET, nel rispetto della normativa in materia, espleta le procedure di scelta del contraente relative alle spese in economia mediante il ricorso a sistemi telematici di acquisto.
3. Con le modalità sopra indicate possono essere disposte acquisizioni con ordinazione di fabbisogno presunto relativo ad un periodo di tempo prefissato, per soddisfare i bisogni e le necessità che si presentano nel corso del periodo, con prestazioni individuate nella natura e tipologia, ma non nella quantità complessiva, fermo restando la determinazione dell'importo massimo di contratto o di ordinativo.

Art. 4

Sistemi di e-procurement:

adesione a convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico e sistema telematico di acquisti regionale

1. Nel rispetto dell'art. 53 della l.r. 38/2007, l'IRPET si avvale, se disponibili, dei contratti aperti stipulati dalla Giunta Regionale, o da altre centrali di committenza regionale, a seguito di procedure di appalto di forniture e servizi di interesse comune.
2. Per tutte le acquisizioni di forniture e servizi, nel rispetto della normativa in materia, IRPET ricorre alle convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Qualora le suddette convenzioni non siano disponibili o non corrispondano, nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del servizio/fornitura, alle necessità dell'Istituto IRPET, nel rispetto della normativa vigente, ricorre al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo le modalità di cui all'art. 5, ovvero al sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 5

Modalità di affidamento mediante ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)

1. L'effettuazione degli acquisti sul MEPA, nei casi previsti dall'art. 4 comma 3, avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato ovvero direttamente dai cataloghi elettronici, a mezzo di ordini diretti o di richiesta di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it.
2. Per le acquisizioni in economia di cui al presente disciplinare, **di importo inferiore ad euro 40.000,00** si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquisire beni e servizi esistenti sui cataloghi MEPA con caratteristiche ed esigenze rispondenti alle necessità dell'IRPET
 - b) Richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni e servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di servizio/fornitura particolari.
3. Per le acquisizioni in economia di cui al presente disciplinare, **di importo pari o superiore ad euro 40.000**, si procede attraverso richiesta di offerta (RdO) a più operatori economici, mediante procedura negoziata, secondo le linee guida stabilite sul MEPA.

Art. 6

Modalità di affidamento tramite sistema telematico di acquisto regionale

1. IRPET, nei casi previsti dall'art. 4 comma 3, si avvale del sistema telematico di acquisti messo a disposizione da Regione Toscana (START), di cui all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/>, con le modalità illustrate nei commi seguenti.
2. Per gli affidamenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) (importi inferiori ad euro 40.000,00), si procede mediante affidamento diretto selezionando l'operatore economico sul sistema telematico, nella categoria merceologica di interesse. La congruità del prezzo viene garantita attraverso il confronto con i prezzi presenti per analoghi servizi, prodotti, lavori nei cataloghi di mercato elettronico, ovvero mediante consultazione di osservatori specializzati o indagini esplorative del mercato. Resta ferma la facoltà, qualora se ne ravvisi l'opportunità, di ricorrere alle procedure di cui al comma seguente, sempre che tali procedure non risultino eccessivamente onerose rispetto al valore del contratto.
3. Per gli affidamenti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) (importi pari o superiori ad euro 40.000,00), ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica un avviso su START, sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per acquisire le manifestazioni di interesse.
 - 3.1. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, i requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria eventualmente richiesti, il nominativo del responsabile unico del procedimento, nonché il termine per la ricezione delle manifestazione di interesse.
 - 3.2. Le manifestazioni di interesse sono trasmesse in via telematica mediante il sistema START, entro e non oltre il termine indicato nell'avviso.
 - 3.3. Il dirigente responsabile del contratto in sede di pubblicazione dell'avviso può stabilire che procederà a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a:
 - a) n. 10 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o inferiore a euro 50.000;
 - b) n. 15 operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo stimato superiore a euro 50.000.Il sorteggio avviene mediante sistema informatico; dell'esclusione viene data informativa mediante posta elettronica o tramite fax agli operatori economici non sorteggiati.
 - 3.4. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l'invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero nella categoria merceologica di interesse.
 - 3.5. Le lettere di invito a presentare offerta sono inviate in via telematica a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse o a coloro che, ai sensi del punto 3.3., sono stati sorteggiati.
 - 3.6. La lettera di invito a presentare offerta riporta:
 - a. Il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite il sito web dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito tramite il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
 - b. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed eventualmente il suo importo massimo, con esclusione dell'IVA;
 - c. il termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera d'invito;
 - d. le modalità di presentazione delle offerte;
 - e. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- g. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell'offerta e il relativo punteggio;
 - h. le clausole ritenute necessarie in relazione alla specifica acquisizione;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità del D. Lgs. 163/2006
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - l. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m. i requisiti di ordine generale e la richiesta di rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - n. gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'operatore economico e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
 - o. il nominativo del responsabile del procedimento e la data di conclusione definita in 100 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salvo diverso termine in relazione ad acquisizioni complesse.
- 3.7. La trasmissione dell'offerta avviene mediante sistema telematico. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la relativa valutazione viene effettuata dal dirigente responsabile del contratto. In caso di valutazione con il criterio di offerta economicamente vantaggiosa, è possibile costituire apposita commissione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006.
- 3.8. Fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. A tal fine sono richieste all'offerente le necessarie giustificazioni secondo quanto disposto agli art. 86, comma 5, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, il dirigente responsabile può rigettare l'offerta ed aggiudicare al secondo miglior offerente.
- 3.9. Nel termine di cinque giorni dalla conclusione della procedura, sono informati della conclusione del procedimento tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta.
- 3.10. L'avviso di conclusione del procedimento è pubblicato sul 'profilo del committente' dell'IRPET e sull'Osservatorio regionale dei contratti.

Art. 7

Adempimenti procedurali

1. Per ogni tipo di procedura come individuato all'art. 3, comma 1, sono stabiliti i seguenti adempimenti:
 - a) per le procedure negoziate previo avviso di cui alla lettera a) (**importi pari o superiori ad euro 40.000,00**): redazione di verbale di aggiudicazione o, in conformità con quanto previsto all'art. 40 della l.r. 38/2007, di relazione istruttoria. Il responsabile del procedimento procede alla verifica delle dichiarazioni del solo aggiudicatario provvisorio, in conformità con quanto previsto agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 ed agli altri controlli previsti dalla legge. A seguito di esito favorevole della verifica, si procede all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione dirigenziale. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato-contratto.
 - b) per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b) (**importi inferiori ad euro 40.000,00**): redazione da parte del dirigente responsabile di determinazione dirigenziale in cui viene esplicitata la procedura seguita. Il lavoro, la fornitura o il servizio in economia sono affidati mediante scrittura privata o con lettera di ordinativo secondo gli usi del commercio ovvero mediante ordinativo in formato elettronico, come nel caso di ordini diretti di acquisto (OdA) di beni o servizi effettuati sul MEPA.

Art. 8

Controlli

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti, eventualmente richiesti, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.
2. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Ai sensi dell'art. 38, comma 5. della l.r. 38/2007 la verifica delle dichiarazioni rese avviene con le modalità di seguito indicate.
3. Relativamente alle procedure di acquisto di cui all'art. 4 commi 1 e 2 effettuate mediante adesione a convenzioni o adesione a contratti aperti, i controlli sono eseguiti direttamente da Consip S.p.a. o da Regione Toscana, o da altra centrale di committenza.
4. Relativamente alle procedure di affidamento di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, i controlli sono effettuati mediante il sistema AVCPass come previsto dalla normativa in materia.
5. Relativamente alle procedure di affidamento di importo pari o superiore a euro 20.000 ed inferiore a euro 40.000: i controlli sul possesso dei requisiti propedeutici all'affidamento sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario, mediante accertamenti presso le autorità/amministrazioni competenti. In caso di motivata urgenza, qualora si renda necessario procedere all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio prima della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il dirigente responsabile del contratto, previa visura diretta presso la C.C.I.A.A., può autorizzare l'affidamento; di ciò dovrà essere data comunicazione all'operatore economico, con esplicita indicazione nel contratto della facoltà dell'IRPET di recedere senza oneri, nel caso di sopravvenienza di informazioni interdittive.
6. Relativamente alle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 20.000,00: in conformità con quanto previsto dall'art. 32 del DPGR 30R/2008 i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati tramite l'acquisizione di visura camerale.
7. Alle procedure di cui al presente disciplinare si applica il Capo III della L.R. 38/2007, con modalità conformi alle norme attuative disposte da Regione Toscana.
8. Le forniture a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, fonia e tipologie analoghe, non sono soggette ai controlli previsti nel presente articolo, in quanto oggetto di autorizzazione e regolamentazione a livello nazionale e regionale.

Art. 9

Profilo del committente e programma dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, il profilo del committente contiene quanto indicato all'art. 31 della l.r. 38/2007, ed in particolare il programma relativo all'acquisizione di lavori, forniture e servizi con esclusione delle spese in economia inferiori a euro 20.000,00, ai sensi e nei modi indicati all'art. 51 della l.r. 38/2007.
2. Ai sensi dell'art. 51 della l.r. 38/2007 il programma annuale dei contratti di cui al precedente comma 1 viene adottato dal Direttore dell'IRPET entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il Direttore nel corso dell'anno può integrare o modificare il programma annuale.
3. Qualora circostanze eccezionali od urgenti determinino la necessità di avviare procedure di acquisizione di beni e servizi non previste nel programma annuale, il dirigente responsabile provvede all'avvio della procedura dandone immediata comunicazione motivata al Direttore.

Art. 10

Verifica della prestazione, fatturazione, liquidazione e pagamento

1. I lavori, forniture e servizi di cui al presente disciplinare sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione a seconda della tipologia.

2. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto od ordinativo nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Per acquisizioni pari o superiori ad euro 40.000,00, ed in ogni caso qualora la procedura di collaudo o di verifica di conformità sia resa necessaria dalla natura e dalle caratteristiche tecniche e funzionali dell'oggetto dell'affidamento, le modalità di collaudo o verifica vengono indicate nella lettera di invito a presentare offerta o nella lettera di affidamento.
4. Per acquisizioni inferiori ad euro 40.000,00 relative ad affidamenti che non richiedano specifiche procedure di collaudo o di verifica di conformità, gli adempimenti previsti nel comma 1 sono eseguiti dal responsabile del procedimento. Questi rilascia attestazione di regolare fornitura od esecuzione, anche avvalendosi di altro soggetto specificamente individuato, ove ciò sia ritenuto necessario in relazione alle modalità di esecuzione o utilizzazione del lavoro, della fornitura o del servizio acquisito. L'attestazione di regolare fornitura, apposta in sede di liquidazione della fattura, assorbe anche il positivo collaudo o verifica di esecuzione di cui al presente comma.
5. L'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). A tal fine l'operatore deve comunicare ad IRPET uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa ricevuta dall'Istituto, sul quale verranno effettuati i pagamenti mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
6. A far data dal 31 marzo 2015, o da data antecedente qualora comunicata da IRPET con preavviso di almeno 45 giorni, gli operatori economici affidatari sono obbligati ad emettere ed a trasmettere le fatture relative agli affidamenti secondo le regole di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e con le modalità stabilite da IRPET con disciplinare pubblicato sul proprio sito istituzionale almeno 45 giorni prima delle date sopra indicate.
7. I pagamenti relativi alle spese in economia sono disposti nel termine pattuito nel contratto o nell'ordinativo previa verifica della conformità della prestazione eseguita a quella pattuita, come indicato nei commi precedenti. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se non diversamente indicato nel contratto o ordinativo, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
8. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità a quanto stabilito all'art. 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, l'IRPET procede alla liquidazione delle fatture a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva con le seguenti modalità:
 - a. **per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 20.000**, ed in ogni caso qualora gli affidamenti riguardino lavori, forniture con posa in opera e servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'IRPET, mediante acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini.

- b. **per affidamenti di importo inferiore ad euro 20.000,00 relativi a forniture senza posa in opera e servizi che non richiedono impiego di manodopera presso l'IRPET**, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ai fini del pagamento del corrispettivo la prima fattura emessa dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, in luogo del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC). Tale autocertificazione ha una validità di 120 giorni da quando è stata resa e può essere utilizzata per il pagamento di più fatture relative al medesimo affidamento. In conformità alla disciplina vigente, IRPET si riserva la possibilità di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli affidatari, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, mediante l'acquisizione del DURC da parte del Dirigente responsabile dell'affidamento, prima della liquidazione della spesa.
9. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 10. La verifica di regolarità contributiva non è richiesta per il pagamento di forniture a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, fonia e tipologie analoghe, che in caso di ritardato o mancato pagamento comportino l'automatica applicazione di interessi moratori e eventuale distacco dell'utenza stessa.
 11. L'IRPET, oltre a quanto disposto nel presente disciplinare, provvede alla verifica o controllo previsti dalla normativa statale e regionale in materia di liquidazione e pagamento a soggetti terzi, con le modalità stabilite dalla stessa normativa e/o dai provvedimenti applicativi della medesima.
 12. Ai fini della liquidazione il responsabile del procedimento provvede alla verifica della documentazione e dell'avvenuta acquisizione dei necessari dati, attestando la correttezza dell'iter procedurale e di quanto previsto in merito nel presente disciplinare.
 13. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del committente.

Art. 11

Responsabile del contratto e responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 54 della l.r. 38/2007, il dirigente della struttura competente per materia, secondo quanto disposto all'articolo 16 del regolamento di organizzazione dell'IRPET, assume le funzioni di responsabile del contratto per l'affidamento di lavori e le acquisizioni di forniture e servizi.
2. Il dirigente responsabile del contratto come individuato al comma 1 può attribuire la qualifica di responsabile unico del procedimento, in base alla singola acquisizione e/o alla tipologia di procedura, anche per entità di valore di acquisto, ad un dipendente di categoria non inferiore alla 'D', individuato all'interno del personale della struttura di propria competenza. Se ciò non avviene, il responsabile del contratto assume anche la qualifica di responsabile unico del procedimento.
3. Il responsabile unico del procedimento espleta tutti i compiti previsti all'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 10 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. e adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale.

Art. 12

Soggetti abilitati ad emettere ordinativi

1. La competenza ad emettere gli ordinativi di spesa relativi alle acquisizioni oggetto del presente disciplinare è attribuita ai dirigenti responsabili del contratto, come individuati all'art. 11, comma 1.

2. Se ciò è reso necessario dalle modalità di esecuzione della fornitura o del servizio, il responsabile del contratto può autorizzare con atto dirigenziale un dipendente dell'IRPET ad emettere ordinativi presso fornitori previamente individuati per l'esecuzione delle forniture e dei servizi individuati all'art. 3, comma 3, del presente disciplinare (ordinazione di fabbisogno presunto), nei limiti di spesa indicati nel provvedimento di autorizzazione. I dipendenti in tal modo autorizzati sono tenuti a rendicontare periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, gli ordinativi emessi.

Art. 13
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) il disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con deliberazione n. 22 del 19 dicembre 2007 e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 giugno 2009 e con determinazione del Direttore n. 52 del 11 novembre 2011.
 - b) la direttiva in materia di elenco degli operatori economici dell'IRPET approvata con determinazione del Direttore n. 36 del 10.08. 2009.

Art. 14
Decorrenza, disposizioni transitorie, finali e di rinvio

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di sua approvazione ed è immediatamente applicabile anche alle procedure in itinere..
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 e alla L.R. 38/2007, ed alle successive normative e regolamenti emanati ai sensi delle citate disposizioni.
3. In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme vincolanti sovraordinate, le disposizioni riportate nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso.

ALLEGATO 'A' AL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA
PER LE QUALI E' AMMESSA L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

(Art. 2, comma 1, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi)

- a. Spese di gestione dei locali in uso all'IRPET, comprese quelle per oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica.
- b. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed aree in uso all'IRPET, compreso l'acquisto o la locazione dei beni e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili.
- c. Servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'IRPET, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti.
- d. Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'IRPET, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso.
- e. Spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale grafico e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati.
- f. Spese di gestione d'ufficio, compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili.
- g. Spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste e ad agenzie di informazione.
- h. Spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere, compreso l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti.
- i. Spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio.
- j. Spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi.
- k. Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi e fotografici o di materiale divulgativo.
- l. Spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio.
- m. Spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione.
- n. Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici dell'IRPET, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori.
- o. Spese per le attrezzature, di proprietà dell'IRPET, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'IRPET, ovvero per l'affidamento a terzi di servizi sostitutivi.
- p. Spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione.
- q. Spese di rappresentanza, compreso quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi e benemerienze.
- r. Spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, nell'interesse dell'IRPET.
- s. Spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'IRPET, di seminari o altri eventi comunque nell'interesse dell'IRPET.
- t. Noleggio per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alle lettere r) ed s).
- u. Forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro; spese per accertamenti sanitari

- nei confronti del personale dell'IRPET.
- v. Spese per il pagamento di imposte e tasse; spese assicurative obbligatorie per legge.
 - w. Nelle altre ipotesi specifiche previste all'articolo 125, comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
 - x. Servizi inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IIA e IIB del D. Lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento dei compiti dell'IRPET ¹

¹ Per queste spese il limite di importo è fissato dall'art. 2 comma 2 del Disciplinare in 100.000€.

ALLEGATO 'B' AL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

CATEGORIE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 6, LETT. B), DEL
D. LGS. 163/2006: "MANUTENZIONE DI OPERE O DI IMPIANTI DI IMPORTO NON
SUPERIORE A 100.000 EURO".

(Art. 2, comma 5, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi)

1. OPERE EDILI

- a) Realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione.
- b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- c) Scavi e movimenti di terra.
- d) Realizzazione di piccole strutture portanti.
- e) Realizzazione di murature in genere.
- f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
- g) Rifacimento coperture.
- h) Piccole opere stradali o di arredo urbano.
- i) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
- j) Impermeabilizzazioni.

2. OPERE DA FALEGNAME

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
- b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.

3. OPERE DA FABBRO

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

4. OPERE DA VETRAIO

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro

5. OPERE DI AUTOMAZIONE

- Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

6. OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

7. OPERE DA LATTONIERE

- Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

8. OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIO VIDEO E TELEVISIVO

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).

9. OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/ addolcimento, ecc.).

10. OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).

11. OPERE ANTINCENDIO

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

12. OPERE DI SICUREZZA

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisoriale o permanenti di sicurezza.
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.
- c) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere
- d) architettoniche.
- e) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

13. OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.